



Alla cortese attenzione  
dell'UFFICIO RISORSE UMANE  
E DIPENDENTI

## L'Assegno familiare

Il diritto nasce e cessa con il diritto al salario e sussiste solo durante il periodo del rapporto di lavoro (contratti di lavoro per un minimo di 6 mesi o indeterminati).

In Ticino viene versato un assegno di **200 franchi** mensili per figlio, dal mese della nascita al mese in cui il figlio compie 16 anni (compresi).

Se il figlio è incapace al guadagno in seguito a malattia o invalidità, questo assegno è versato fino al compimento dei 20 anni (mese compreso).

Nel caso di figli in formazione viene versato un assegno di **250 franchi** mensili per figlio, dal mese successivo il compimento del 16° anno d'età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni.

**La revisione della legge sugli assegni familiari (FORMAZIONE) entra in vigore il 1° agosto 2020**

**Dal 1° agosto 2020 l'assegno di formazione potrà essere riconosciuto anche prima dei 16 anni, nel caso in cui il figlio ha compiuto 15 anni e segue una formazione post-obbligatoria.**

Nel suo nuovo tenore, l'articolo 3 capoverso 1 lettera b LAFam prevede che l'assegno di formazione sia versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione **postobbligatoria**, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età.

Se invece a 15 anni il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo, per il diritto all'assegno di formazione si dovrà attendere che abbia compiuto 16 anni.

L'assegno di formazione sarà riconosciuto nelle seguenti due evenienze:

**1. Se il figlio segue una formazione post-obbligatoria e ha già compiuto 15 anni, il diritto sarà accordato dall'inizio della formazione post-obbligatoria, ma al più presto dal primo giorno di compimento dei 15 anni**

Nella tabella è elencata la decorrenza del diritto all'assegno di formazione, a seconda del mese di nascita del figlio e dell'inizio della scuola post-obbligatoria:

Mese di nascita del figlio che compie i 15 anni nel 2020	Inizio scuola post-obbligatoria	Assegno di formazione (CHF 250.00) dal
gennaio	Luglio o agosto/settembre 2020	01.08.2020/01.09.2020
febbraio	Luglio o agosto/settembre 2020	01.08.2020/01.09.2020
marzo	Luglio o agosto/settembre 2020	01.08.2020/01.09.2020
aprile	Luglio o agosto/settembre 2020	01.08.2020/01.09.2020
maggio	Luglio o agosto/settembre 2020	01.08.2020/01.09.2020
giugno	Luglio o agosto/settembre 2020	01.08.2020/01.09.2020
luglio	Luglio o agosto/settembre 2020	01.08.2020/01.09.2020
agosto	Luglio o agosto/settembre 2020	01.08.2020/01.09.2020
settembre	Luglio o agosto/settembre 2020	01.09.2020
ottobre	Luglio o agosto/settembre 2020	01.10.2020
novembre	Luglio o agosto/settembre 2020	01.11.2020
dicembre	Luglio o agosto/settembre 2020	01.12.2020

I diritti agli assegni familiari verranno riesaminati solo nei seguenti casi:

- a) Alla scadenza dell'attuale diritto all'assegno per figli (16 anni), se l'avente diritto trasmette alla Cassa il certificato di frequenza alla scuola o la copia del contratto di tirocinio;
- b) Se l'avente diritto ne fa richiesta, producendo alla Cassa il certificato di frequenza alla scuola o la copia del contratto di tirocinio che attesta, per il figlio di 15 anni compiuti, la frequenza ad una scuola post-obbligatoria;
- c) Se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo e ha già compiuto i 16 anni, il diritto sarà accordato dal mese successivo al compimento dei 16 anni e fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie 25 anni; In questi casi, sarà necessario trasmettere il certificato di frequenza alla scuola obbligatoria.
- d) Se l'avente diritto annuncia alla Cassa un qualsiasi cambiamento e quindi la pratica deve in ogni caso essere riesaminata;

## Nuovo diritto all'assegno di formazione per le famiglie che risiedono in Italia

Vista la diversa regolamentazione scolastica italiana, difficilmente il nuovo diritto all'assegno di formazione potrà essere applicato.

La legislazione scolastica prevede che si frequenti la scuola dell'obbligo partendo da un'età minima di 6 anni sino ai 16 anni. La formazione obbligatoria in Italia dura circa 10 anni, al termine dei quali, lo studente dovrà aver conseguito il titolo della scuola secondaria superiore o la qualifica professionale di almeno 3 anni.

Per ottenere l'adempimento a norma di legge dell'obbligo scolastico in Italia, si deve necessariamente prendere un titolo di studio (per la scuola secondaria superiore) o una qualifica professionale triennale entro i 18 anni.

Il sistema scolastico italiano propone un ciclo di 5 anni per la scuola primaria o elementari dai 6 agli 11 anni, si prosegue poi con la scuola secondaria di primo grado o scuola media inferiore per altri tre anni, dagli 11 ai 14 anni, infine la scuola secondaria di secondo grado o scuola superiore, sempre facente parte della scuola d'obbligo, dai 14 ai 19 anni, perciò altri 5 anni. A meno che lo studente non scelga un istituto professionale: in tal caso i 5 anni potrebbero divenire solo 3.

(<https://goodmoodfamily.com/scuola-obbligo-italia/>).



### L'assegno di formazione

Sono considerate formazioni, per esempio:

- La frequenza di scuole o corsi di cultura generale o di formazione professionale.
- La formazione professionale nel quadro di un tirocinio vero e proprio ma anche un'attività senza conseguimento di un diploma professionale specifico, il cui scopo è la preparazione sistematica al futuro svolgimento di un'attività lucrativa (p. es. uno stage obbligatorio).
- Il semestre di motivazione /pre-tirocinio è considerato formazione a condizione che i corsi includano almeno 8 lezioni (di 45-60 minuti) alla settimana.
- Il soggiorno linguistico/alla pari è considerato formazione se segue almeno 4 lezioni alla settimana (45-60 minuti).

**Non** sono considerati interruzioni i periodi seguenti, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:

- Usuali periodi senza lezioni e vacanze per la durata massima di 4 mesi.
- Il servizio militare o civile per una massima di 5 mesi.
- Le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.

La formazione è considerata conclusa con un diploma professionale o scolastico, se abbandonata, interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità.

Chi esercita un'attività lucrativa a titolo principale e frequenta una scuola o corsi solo accessoriamente, non è considerato persona in formazione.

Non sussiste alcun diritto ad assegni di formazione per i figli il cui reddito da attività lucrativa annuo è superiore a 28'440 franchi o 2'370 franchi al mese.



## Per chi possiamo chiedere il diritto

Per ciascun figlio può essere versato un solo assegno.

- I figli propri, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o meno o che si tratti di figli adottati.
- I figliastri che vivono in prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi hanno vissuto fino alla maggiore età.



**Se più persone nel nucleo familiare adempiono le condizioni per il diritto alla richiesta degli assegni, vengono applicate le seguenti regole (nell'ordine numerico indicato):**

L'ordine seguente è determinante non solo per i genitori, ma anche per altri aventi diritto:

1. la persona che esercita un'attività lucrativa;
2. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
3. in caso di autorità parentale congiunta o se nessuno degli aventi diritto ha l'autorità parentale, è considerata avente diritto in primo luogo la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;  
in caso di separazione o di divorzio, il diritto agli assegni familiari spetta dunque in primo luogo al genitore che si occupa del figlio e con il quale il figlio vive prevalentemente;
4. se entrambi i genitori vivono con il figlio (il che è di regola il caso quando i genitori sono sposati), la precedenza è data al genitore che lavora nel Cantone di domicilio del figlio;
5. se entrambi i genitori o nessuno dei due lavorano nel Cantone di domicilio del figlio (es: genitori italiani che lavorano entrambi in Svizzera), gli assegni familiari sono versati alla persona con il reddito da attività lucrativa dipendente soggetto all'AVS più elevato.
6. se ambedue esercitano un'attività indipendente, il diritto agli assegni familiari spetta a chi percepisce il reddito più elevato.



## Si può scegliere chi percepirà l'assegno familiare?

Un figlio dà diritto a un solo assegno familiare.

Quando più persone adempiono le condizioni per la riscossione per lo stesso figlio vi è concorso di diritti.

I genitori **NON hanno la possibilità di scegliere** chi dei due riscuoterà gli assegni familiari, ma vengono versati secondo l'ordine di priorità.

I lavoratori stranieri non possono rinunciare alla domanda prioritaria nel proprio paese in favore dell'unico assegno in Svizzera.

- ❖ SOLO PER L'ITALIA: Se il genitore esercita un'attività indipendente non ha diritto all'assegno del nucleo familiare in Italia, il genitore che esercita l'attività in Svizzera, riceverà l'assegno completo.



### Assegni familiari e contributi di mantenimento?

Gli aventi diritto tenuti a pagare i contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi. L'obbligo di riversamento vale anche per l'importo differenziale.



### I lavoratori a tempo parziale

I lavoratori a tempo parziale hanno diritto ad assegni familiari (interi), a condizione che il reddito soggetto all'AVS ammonti almeno a 592 franchi al mese o 7110 franchi all'anno. Non sono previsti assegni parziali.

Al di sotto di questa soglia devono inoltrare una richiesta di assegni familiari per persona priva di attività lucrativa (cassa cantonale di compensazione).

Se il collaboratore lavora simultaneamente per più datori di lavoro, i salari sono addizionati. Il datore di lavoro dove viene percepito il salario AVS maggiore, verserà l'assegno al dipendente.

Se un rapporto di lavoro inizia o cessa a mese iniziato, gli assegni familiari sono versati solo in misura proporzionale.



### In caso di maternità, malattia o infortunio di lunga durata, congedo non pagato



Gli assegni sono versati anche durante il congedo di maternità, ma al massimo per 16 settimane.

In caso d'impedimento al lavoro per malattia o infortunio o decesso gli assegni familiari continuano ad essere versati per il mese in cui è iniziato l'impedimento e per i 3 mesi seguenti.



### Congedo non pagato

Nel caso di un congedo non pagato gli assegni familiari vengono ancora erogati nel mese in corso e per i 3 mesi successivi, se:

- Viene comunque raggiunto un salario annuale di CHF 7110.
- Dopo il congedo non pagato si riprende il lavoro presso lo stesso datore di lavoro.



### **Servizio militare (in formazione)**

L'interruzione non deve superare i 5 mesi e il giovane deve proseguire la formazione immediatamente dopo.

Sono considerati interruzioni:

- La scuola reclute (durata 18/21 settimane) se si svolge in un periodo senza lezioni oppure periodi di servizio militare (scuola reclute frazionata) durante le vacanze di semestre.

Per contro il giovane non è ritenuto in formazione se compie periodi di servizio più lunghi (p.es. servizio militare in ferma continuata o servizio pratico).



### **Differenziale per genitori di cantoni diversi in Svizzera**

Quando entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e risiedono entrambi in Svizzera, gli assegni familiari sono versati alla persona il cui diritto è prioritario.

Se un genitore lavora in un Cantone dove gli assegni familiari previsti dalla legge sono più elevati può essere fatta richiesta dell'importo differenziale.

La richiesta deve essere fatta in via prioritaria nel cantone di residenza dei figli.



### **Dipendenti stranieri e versamento del differenziale**

I dipendenti stranieri che lavorano per una ditta con sede in Svizzera e hanno figli a carico, hanno diritto di richiedere il versamento in Svizzera degli assegni familiari.

L'importo che verrà corrisposto sarà al netto dell'assegno percepito dal coniuge nel paese di residenza dei figli.

Alle nostre latitudini abbiamo frequentemente casi che coinvolgono dipendenti frontalieri; le spiegazioni che seguono possono essere d'aiuto per una migliore comprensione e svolgimento della pratica:



### **Per una richiesta corretta e celere**

#### **1 genitore lavora in Svizzera, 1 genitore lavora all'estero:**

L'assegno **deve essere richiesto in via prioritaria** dal genitore che lavora nello stato in cui risiede il nucleo familiare (per i frontalieri Italia).

## COME FARE DOMANDA IN ITALIA

### Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo

A decorrere **dal 1° aprile 2019**, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all'INPS **esclusivamente in modalità telematica**.

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata **dal lavoratore all'INPS** attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario inoltrare anche la domanda di Autorizzazione ANF all'Istituto.

**Ricordate:** gli importi erogati dall'INPS hanno durata di 1 anno (1luglio – 30 giugno). Vi chiediamo di aggiornare per tempo questi importi con i datori di lavoro. La domanda deve essere ripresentata **ogni anno**.

### **ATTENZIONE:**

**NON potranno essere prese in considerazione le richieste di assegni familiari che non abbiano dapprima seguito in Italia la corretta procedura!**

Il genitore che lavora in Svizzera ha diritto solo al differenziale fra l'assegno italiano percepito dal coniuge e l'assegno ordinario svizzero.

## Esempi

### **2 genitori lavorano in Svizzera:**

- Alla domanda per l'ottenimento degli assegni familiari deve essere allegata una dichiarazione del reddito più elevato (modulo B10). Il genitore con il reddito più elevato ha diritto all'assegno.

### **1 genitore lavora in Svizzera, 1 genitore non lavora:**

- Il dipendente ha diritto all'assegno completo.

### **1 genitore lavora in Svizzera, 1 genitore è indipendente in Italia:**

- Il dipendente in Svizzera ha diritto all'assegno completo. L'Italia non riconosce l'assegno per i lavoratori indipendenti.



### **Segnalare i cambiamenti**

I cambiamenti della situazione personale, finanziaria e professionale che incidono sul diritto alle prestazioni e sulla loro entità devono essere comunicati spontaneamente al datore di lavoro o alla cassa di compensazione per assegni familiari competente entro 10 giorni dall'avvenimento.

Questo vale anche se la modifica comporta un cambiamento del primo avente diritto.

La riscossione indebita di prestazioni e la violazione dell'obbligo d'informare sono punibili e richiedono la restituzione dell'importo.



### **Moduli a disposizione per le richieste:**

Modello 010	Richiesta base dell'assegno
Modello O15	Richiesta base dell'assegno per figli non legittimi o adottati
Modello 020	Notifica di mutazioni assegni
Modello A10	Elenco datori lavoro (per chi ha più di un datore di lavoro)
Modello B10	Dichiarazione di reddito più elevata (entrambi lavorano in Svizzera)
Stranieri:	
Bilaterali E401	Composizione della famiglia vidimata dal comune di residenza
Bilaterali E402	Certificato di proseguimento della formazione
Bilaterali E403	Certificato di apprendistato
Bilaterali E407	Certificato medico per assegni familiari speciali o per figli disabili
Bilaterali E411	Diritto di prestazioni all'estero (per la determinazione del differenziale). Da compilare dal 1 a 4 compresi.  (Questo modulo viene ev. inoltrato, dopo la compilazione, direttamente dalla CAF all'ente predisposto)



### **I nostri contatti**

#### **Cassa Assegni Familiari**

della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del cantone Ticino  
Corso Elvezia 16, 6900 Lugano



Alberto RIVA, responsabile  
Monica FOGLIA, assistente

091.911.51.22, [riva@cc-ti.ch](mailto:riva@cc-ti.ch)  
091.911.51.28, [foglia@cc-ti.ch](mailto:foglia@cc-ti.ch)